



**Approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 40 del 22.01.2014**

## **Regolamento degli acquisti in economia di beni e servizi dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino**

### **Premessa**

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. (d’ora in poi: Codice) secondo le indicazioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ...” (d’ora in poi: Regolamento attuativo), che alla Parte IV, Titolo V, Capo II (artt. da 329 a 338) disciplina l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia, si applicano altresì ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV.

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento aziendale i lavori pubblici in economia, disciplinati dai commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 125 del Codice e dal Titolo VIII, Capo III (artt. da 173 a 177) del Regolamento attuativo.

Il presente regolamento viene adottato nella fase transitoria determinata dal superamento delle Federazioni Sovrazionali, previste dalla L. Regione Piemonte n. 3/2012, e sciolte ai sensi dell’art. 4 della successiva L. Regione Piemonte n. 20/2013.

Viene pertanto fatto espresso rinvio, in tale fase, a quanto disposto dalla D.G.R. n. 43-6861 del 09/12/2013 e dalla D.G.R. n. 26-6945 del 23/12/2013, dando sin d’ora atto che si procederà a tutti i necessari aggiornamenti, integrazioni e modifiche del presente regolamento, a fronte dei successivi indirizzi regionali in materia di approvvigionamenti di beni e servizi da parte della singole A.S.R.



## **TITOLO I Principi e procedure**

### **Art. 1. (APPLICAZIONE)**

1. Fatto salvo che per gli acquisti sotto soglia comunitaria occorre fare ricorso prioritariamente a:
  - a) Centrali Committenza Regionali e aree interaziendali di coordinamento
  - b) Convenzioni CONSIP e strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP
  - c) Mercato Elettronico della P.A.,il presente regolamento si applica, nella fase transitoria specificata in premessa, agli acquisti di beni e servizi aventi valore inferiore a € 40.000,00 oneri fiscali esclusi. E' fatto divieto, in ogni caso, suddividere artificiosamente le forniture, al fine di eludere i limiti di importo indicati dal presente regolamento.

### **Art. 2. (CRITERI GENERALI)**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare l'attivazione di processi d'acquisto, in termini temporali contenuti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di tutte le forniture di beni e servizi necessari all'attività dell'Azienda Ospedaliera, nei limiti di importo previsti dal precedente art. 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - deve essere garantita, di norma, ampia concorrenzialità, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
  - in caso di monopolio legale o per accertata convenienza, può essere ammessa la stipulazione di contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, ad offerte di forniture comunque acquisite in forma scritta o desunte da rete telematica;
  - le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti partecipanti alla procedura negoziale;
  - la negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti, con uso riservato ed imparziale delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione;
  - il procedimento di acquisto deve essere interamente tracciato con conseguente obbligo di rendere evidenza documentale delle varie fasi.
  - l'avvio dei procedimenti di acquisto di beni e servizi aventi valore inferiore a € 40.000,00 oneri fiscali esclusi può essere effettuato anche senza previa adozione di un provvedimento di indizione.

### **Art. 3. (ACQUISTI SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE)**

1. Nei limiti d'importo previsti dall'art. 1 del presente regolamento, è possibile prescindere dal confronto concorrenziale, previa debita e specifica motivazione, qualora si verificano le seguenti condizioni:
  - a) acquisti di beni e servizi in privativa industriale;
  - b) acquisti di beni e servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;



- c) in caso di forniture o servizi complementari, non compresi nel primo contratto concluso, che a seguito di circostanze imprevedute, siano divenuti necessari all'esecuzione della prestazione prevista dal contratto, purché l'importo non superi nel suo complesso il 50% dell'importo del contratto principale;
- d) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all'implementazione di forniture o impianti esistenti;
- e) per prodotti fabbricati a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto.

Le circostanze che determinano il ricorso ad acquisti di beni e servizi senza confronto concorrenziale devono essere adeguatamente motivate nei provvedimenti di aggiudicazione definitiva.

#### **Art. 4. (CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE)**

1. Le forniture di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento sono aggiudicate:
  - a favore del prezzo più basso
  - a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Trattandosi di forniture aventi valore inferiore a € 40.000,00 l'aggiudicazione avviene, di norma, a favore del prezzo più basso fatto salvo motivate esigenze connesse alla natura e alla tipologia di acquisto. In quest'ultima ipotesi le valutazioni possono essere effettuate direttamente dal R.U.P. o dall'utilizzatore del bene o del servizio. In tutti gli altri casi le valutazioni sono demandate ad un organismo tecnico. E' consentita l'aggiudicazione a favore del prezzo più basso previo giudizio di idoneità a criteri e parametri stabiliti espressamente dagli atti iniziali della procedura. Il giudizio di idoneità è espresso dai soggetti e secondo le modalità precedentemente indicate.

#### **Art. 5. (MODALITÀ DI ACQUISIZIONE)**

1. Come prescritto dall'art. 125 11° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., le forniture di beni e servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro (oneri fiscali esclusi) possono essere acquisite previa negoziazione con un unico fornitore qualificato nel settore, in base ad una valutazione tecnico-economica del Responsabile competente agli acquisti, sentito, ove necessario, il richiedente e/o l'utilizzatore. In ogni caso il Responsabile competente può comunque interpellare almeno tre fornitori, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti, le offerte con i mezzi e nella forma ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura. Sono possibili negoziazioni con i fornitori selezionati, non esclusi in sede di valutazione tecnico-qualitativa, o con l'unico fornitore selezionato, al fine di conseguire le migliori condizioni economiche, prima di addivenire all'emissione dell'ordinativo di acquisto.



#### **Art. 6. (GARANZIE)**

1. Nelle procedure di acquisizione di cui al presente regolamento, non è obbligatoria la richiesta di cauzione provvisoria e definitiva.

#### **Art. 7. (STIPULA DEL CONTRATTO)**

1. Tutti i contratti derivanti da procedure di acquisto di beni e servizi di cui al presente regolamento sono stipulati mediante scambio di lettere commerciali.



## **TITOLO II Disposizioni finali**

### **Art. 8. (OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE)**

1. La ditta aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto d'acquisto, vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

### **Art. 9. (DISCIPLINA APPLICABILE E GERARCHIA DELLE NORME REGOLATRICI)**

1. Il contratto e i rapporti attuativi del medesimo, mediante gli ordini di acquisto, sono regolati :
  - a) dal capitolato speciale o dal disciplinare tecnico;
  - b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato o che abbiano carattere dispositivo.

### **Art. 10. (NORMA FINALE)**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, come specificato in premessa, potranno essere oggetto di modifica, abrogazione e integrazione, a seguito dell'entrata in vigore di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, anche in relazione al definitivo assetto organizzativo della funzione acquisti di beni e servizi delle Aziende Sanitarie Regionali.